



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Presidenza della Regione
Servizio Registro generale del volontariato e
organizzazione delle elezioni

Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

Anno 2019

Publicazione aggiornata al 17 dicembre 2018



PREMESSA

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e ammissione delle candidature per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna, a norma della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), della legge regionale statutaria 20 marzo 2018 n. 1 (Modifiche alla legge statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere), della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7). Per quanto non previsto dalla disciplina specifica, si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'elezione della Camera dei deputati e, in via residuale, le ulteriori disposizioni applicabili alle predette elezioni.

In materia di incandidabilità si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

L'art. 3 della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1, ripartisce il territorio della Regione nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari.

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 44/2018), le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale sono svolte:

- a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
- b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
- c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
- d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
- e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
- f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;
- g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
- h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari.



Le presenti istruzioni sono state redatte al solo fine di facilitare la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa, pertanto, rinvio integrale; i contenuti della presente pubblicazione, infatti, non possono a nessun effetto ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

Questa pubblicazione è consultabile, tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute, nel portale dedicato alle elezioni della Regione autonoma della Sardegna all'indirizzo web: <http://www.sardegnaelezioni.it/>

Definizioni **ai sensi dell'art. 2 della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1**

- a) per **circoscrizione elettorale** si intende la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
- b) la **lista circoscrizionale** è la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
- c) il **gruppo di liste** è l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
- d) una **coalizione di gruppi di liste**, o semplicemente "coalizione", è composta da più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
- e) il **gruppo di liste non coalizzato** è il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
- f) per **candidato presidente** si intende il candidato alla carica di Presidente della Regione.



Sequenza cronologica delle principali fasi del procedimento di presentazione delle candidature

Cronologia	Adempimenti
Dalle ore 8 del terzo giorno ed entro le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Deposito contrassegno delle liste circoscrizionali presso Corte d'Appello di Cagliari (artt. 8 e 9 L.R. 7/1979) e designazione (sempre presso la Corte d'Appello) dei rappresentanti incaricati al deposito della lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 11 L.R. 7/1979)
Entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Comunicazione dei designati a depositare le liste e comunicazione contrassegni da Ufficio regionale a Uffici circoscrizionali (art. 11, c. 2, L.R. 7/1979)
Dalle ore 8 del decimo giorno alle ore 20 dell' undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Presentazione , alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste , delle accettazioni della candidatura, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, delle firme degli elettori sottoscrittori delle liste (art. 15 L.R. 7/1979; art. 21 legge statutaria) e dichiarazione di collegamento con candidato Presidente (art. 4, c. 1, legge statutaria), sua accettazione, designazione delegati per gruppo di liste che devono presentare la candidatura del Presidente e designare i rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali (art. 12 L.R. 16/2013)
Dalle ore 8 alle ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali (ossia dalle ore 8 alle ore 12 del quattordicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)	Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione , del programma politico e della designazione dei rappresentanti di coalizione o di gruppo di lista non coalizzato, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari da parte dei delegati dei gruppi di liste collegati (art. 13, L.R. 16/2013; art. 4, c. 5, legge statutaria)



CAPITOLO I

PARTE PRIMA

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO

§ 1. - *Contrassegno della lista circoscrizionale.*

Preliminarmente alla presentazione delle candidature occorre:

1. depositare il contrassegno di lista presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;
2. depositare presso la predetta Cancelleria le designazioni degli incaricati della presentazione delle liste nelle varie circoscrizioni.

L'art. 8 della L.R. 7/1979, per quanto concerne il deposito dei contrassegni di lista presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che partecipano all'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, prevede:

1. l'obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;
2. l'obbligo, per i partiti o gruppi politici organizzati, di depositare il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste di candidati che intendono presentare nelle singole circoscrizioni;
3. l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo;
4. l'obbligo per il partito o gruppo politico organizzato che deposita il contrassegno di indicare nella dichiarazione di deposito, con esattezza, la propria denominazione;
5. il divieto di usare contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti, ovvero riproducenti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
6. il divieto di presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso;
7. il divieto di presentazione dei contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi;
8. la possibilità di presentare, all'Ufficio centrale regionale, osservazioni in ordine ai contrassegni depositati perché l'Ufficio anzidetto le tenga presenti al momento delle proprie decisioni.



Il mancato deposito o la riconsunzione definitiva del contrassegno da parte dell'Ufficio centrale regionale o la mancata designazione dei rappresentanti importeranno, come conseguenza, l'assoluta impossibilità di presentare liste dei candidati presso le singole circoscrizioni.

L'obbligo di cui al precedente punto 3 è riferito solo ai partiti; sono esclusi, quindi, i gruppi politici che, essendo formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse, non possono avere un contrassegno tradizionale.

È peraltro da ammettere che, nel caso in cui più partiti intendano presentare candidature congiunte, possono fare uso di contrassegni composti, riproducenti il loro contrassegno assieme a quello di altro o di altri partiti.

Inoltre, ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore.

Anche in questa norma non si fa cenno ai gruppi politici: non è prevista, cioè, per gli stessi motivi più sopra accennati, alcuna tutela dei contrassegni usati da detti gruppi.

Per quanto concerne poi i contrassegni non tradizionali, la priorità nella presentazione costituisce titolo e quindi saranno riconsunti quelli che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza (art. 8, quarto comma, L.R. 7/1979).

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/1979, **il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato**, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato, **non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**.

Nel caso in cui venga effettuato il deposito di un contrassegno composto, cioè formato da due o più contrassegni, è necessario che la persona sia munita di mandato rilasciato da parte dei rappresentanti regionali dei partiti o da parte dei rappresentanti dei gruppi politici organizzati ai quali appartengono i contrassegni della composizione.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.



La Cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

Peraltro, in relazione ai brevi termini disposti dalla legge, si rappresenta l'opportunità che il mandato di cui trattasi conceda al mandatario, oltre al potere di presentare il contrassegno, ogni potere relativo alla sostituzione di esso, alla sottoscrizione e alla ricezione degli atti inerenti al procedimento di deposito, nonché la piena legittimazione a proporre le osservazioni previste dal primo comma dell'art. 10 della L.R. 7/1979.

Allo stesso fine, i mandatari dovranno espressamente eleggere domicilio, indicando il recapito, nel capoluogo della Regione.

Si tenga presente che se ad effettuare il deposito è lo stesso rappresentante del partito o del gruppo politico, egli deve, a richiesta, dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

Il contrassegno, che potrà essere anche figurato, deve essere depositato in triplice esemplare (art. 9, comma 3, della L.R. 7/1979).

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.



È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf». Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, tutti i depositanti possono prendere visione, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, dei contrassegni presentati.

Nel medesimo predetto termine, ossia nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, i presentatori che abbiano osservazioni da formulare in ordine ai predetti contrassegni dovranno depositarle, redatte in carta libera, nella Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari.

Nelle 24 ore successive, l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

I contrassegni che dovessero essere ricusati per contrasto con le norme sopra illustrate, potranno essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione (art. 10 della L.R. 7/1979).

L'Ufficio centrale regionale successivamente, e comunque entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, provvederà a trasmettere ai singoli Uffici centrali circoscrizionali, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi (art. 11, comma 2, della L.R. 7/1979).



§ 2. – Designazione degli incaricati della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni elettorali.

L'art. 11 della L.R. 7/1979 dispone che all'atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti.

Le **designazioni** anzidette dovranno, quindi, essere **depositate dalle ore 8 del terzo giorno alle ore 20 del quarto giorno successivi alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.**

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. La completezza dei dati richiesti è necessaria al fine di evitare ogni possibile contestazione all'atto della presentazione delle liste presso gli Uffici centrali circoscrizionali.

La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

L'Ufficio centrale regionale provvederà a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali le rispettive designazioni.

Tale comunicazione verrà effettuata entro il 9° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e cioè in tempo utile perché gli Uffici circoscrizionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle singole liste dei candidati.

Poiché può verificarsi che non solo il rappresentante effettivo ma anche il supplente si trovino, nei giorni previsti per la presentazione delle liste, nell'impossibilità per sopravvenuti impedimenti, di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha concesso la possibilità ai partiti e ai gruppi politici di designare altri rappresentanti supplenti (art. 11, comma 3, della L.R. 7/1979).

Detta designazione, che non può riferirsi a più di due nominativi per circoscrizione, deve essere effettuata con le stesse modalità previste per le designazioni di cui sopra entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

La Corte d'Appello di Cagliari provvederà a dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi agli Uffici centrali circoscrizionali interessati.



PARTE SECONDA

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 3. - *Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste dei candidati.*

Per la presentazione delle candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, la legge prescrive che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati, firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori (art. 15, comma 2, della L.R. n. 7/1979) salve le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale statutaria n. 1/2013 (meglio specificate al successivo paragrafo 5, lett. a);
- b) certificati attestanti che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale (art. 15, comma 3, della L.R. n. 7/1979);
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista circoscrizionale (art. 15, comma 2, della L.R. n. 7/1979);
- d) certificato attestante l'iscrizione di ciascun candidato della lista circoscrizionale nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione (art. 15, comma 2, della L.R. n. 7/1979 e art. 6 della legge regionale statutaria n. 1/2013);
- e) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Regione, accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, firmata e autenticata (art. 12, comma 1, lett. a, della L.R. 16/2013);
- f) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali (art. 12, comma 1, lett. b, della L.R. 16/2013);
- g) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni



previste dall'art. 19 della L.R. 7/1979 (art. 15, comma 7, della L.R. n. 7/1979);

h) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (art. 9, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

§ 4. - Lista circoscrizionale di candidati.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, così come modificato dalla legge Cost. 7 febbraio 2013, n. 3, il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri.

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. Stat. n. 1/2013, le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere, all'atto della presentazione, un numero di componenti non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 della L.R. Stat. n. 1/2013 e non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari (art. 4, comma 3-bis, della L.R. Stat. n. 1/2013, comma aggiunto dall'art.1, comma 1, lettera a), della L.R. Stat. n. 1/2018).

Nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre, il numero massimo di candidati è uguale al numero di seggi assegnato alla circoscrizione (art. 11, comma 4 bis, della L.R. 16/2013; comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 44/2018).

In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, **ogni genere è rappresentato in misura eguale**; qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo di cui al suddetto comma 3-bis dell'art. 4 della L.R. Stat. n. 1/2013, il numero dei componenti della lista deve essere pari; nel caso di lista circoscrizionale con due soli componenti, a pena di esclusione, devono essere rappresentati entrambi i generi (art. 4, comma 4, della L.R. Stat. n. 1/2013, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. Stat. n. 1/2018).



I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza (art. 11, comma 1, della L.R. 16/2013).

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (art. 11, comma 2, della L.R. 16/2013).

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature (art. 11, comma 4, della L.R. 16/2013).

§ 5. - Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.

La lista circoscrizionale dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta.

Tale presentazione dovrà avvenire, per ciascuna circoscrizione elettorale, **presso la cancelleria del Tribunale in cui è costituito l'Ufficio Centrale Circoscrizionale non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (art. 15 della L.R. 7/1979).

A tal fine, giova richiamare l'art. 3, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013 in forza del quale il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 44/2018) le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) sono svolte:

- a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
- b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
- c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
- d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
- e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
- f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;



- g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
- h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari.

Secondo il disposto dell'art. 4, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013, la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione (art. 4, comma 2, legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013).

Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico (art. 4, comma 5, legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013).

Al riguardo si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello (Allegato n. 2 e Allegato n. 2-bis).

La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Detti requisiti sono:

A) - NUMERO DEI PRESENTATORI

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013, le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:

- a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata (art. 21, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013).

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella



legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere (art. 21, comma 3, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013) (Allegato n. 1).

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autentificato dal notaio (art. 21, comma 4, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013).

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale che i candidati medesimi figurino tra i sottoscrittori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 15 della L.R. 7/1979 e art. 106 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

B) - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI PRESENTATORI.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 15, comma 4, della L.R. n. 7/1979).

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio od al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito



verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati (Allegato n. 3).

C) - AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI.

Come già accennato, la firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani,
- i sindaci,
- gli assessori comunali,
- gli assessori provinciali,
- i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- i consiglieri metropolitani,
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.



In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria [sentenza 9 ottobre 2013, n. 22], ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio.

Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Ovviamente, l'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).



L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto (art. 15, comma 4, della L.R. 7/1979).

Appare evidente, comunque, che la disposizione di cui all' art. 15, comma 4, della L.R. 7/1979 è rispettata anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) - INDICAZIONE DEI DELEGATI AUTORIZZATI A DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL PRESIDENTE E ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO PER LE OPERAZIONI ELETTORALI

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve contenere anche l'indicazione:

- di due delegati effettivi e di due supplenti (art. 15, comma 7, della L.R. n. 7/1979) autorizzati a:
 - effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista previste dall'art. 19 della L.R. 7/1979;
 - prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni;
 - ricevere le comunicazioni;
 - proporre i ricorsi di cui all'art. 17 della L.R. 7/1979;

- di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali (art. 12, comma 1, lett. b, della L.R. n. 16/2013).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati; nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della



dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, presso l'Ufficio centrale regionale, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

§ 6. - Certificati attestanti che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista circoscrizionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta (art. 15 della L.R. 7/1979).

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei Sindaci, nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

In tal caso, i Prefetti dovranno avvalersi della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il Comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 7. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità.

Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista circoscrizionale medesima (art. 15 della L.R. 7/1979).

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (art. 11, comma 2, e art. 19 della L.R. n. 16/2013 - paragrafo 5, lettera c).



Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (art. 11 della L.R. 16/2013 e art. 19 della L.R. 16/2013).

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare. E' evidente, però, che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accertare, "sic et simpliciter", la candidatura.

Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, ciascun candidato rende, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (artt. 7 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Si allegano, a titolo esemplificativo, un modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista circoscrizionale e un modello di dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità. (Allegati nn. 4 e 5).

Si ricorda che ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di componenti non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari.

Nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre, il numero massimo di candidati è uguale al numero di seggi assegnato alla circoscrizione (art. 11, comma 4 bis, della L.R. 16/2013; comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 44/2018).

In ciascuna lista circoscrizionale ogni genere deve essere rappresentato in misura eguale.

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità



delle sue candidature (art. 11, comma 4, della L.R. 16/2013).

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista. Pertanto la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che rechi, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura deve ritenersi assolutamente regolare, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative (Consiglio di Stato: 5^a sezione, decisione 3 maggio 1983 n. 134; decisione 6 luglio 1994 n. 732).

§ 8. - *Certificato attestante che i candidati sono elettori di un comune della Regione.*

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (art. 17, primo comma, dello Statuto Speciale per la Sardegna; art. 6 della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013 e art. 15, secondo comma, L.R. 7/1979).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 6 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 9. - *Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.*

Come già rilevato nel paragrafo 5, è necessario che la presentazione delle liste circoscrizionali sia accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa (art. 4, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1/2013 e art. 12, comma 1, lett. a, della L.R. n. 16/2013).

La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali deve contenere la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali (art. 12, comma 1, lett. b, della L.R. 16/2013).



Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di collegamento e della relativa accettazione (Allegati nn. 11 e 12).

§ 10. - Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.



CAPITOLO II

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

§ 11. - Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali - intesa come loro “materiale” consegna all'autorità competente - è regolata dall'art. 15 della L.R. 7/1979.

Le liste circoscrizionali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Al riguardo occorre ricordare che per le circoscrizioni elettorali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai rispettivi tribunali; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le circoscrizioni elettorali dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due circoscrizioni elettorali, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

La presentazione deve essere effettuata da una delle persone designate presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 7/1979 (paragrafo 2).

§ 12. - Termini per la presentazione delle liste circoscrizionali

La **presentazione delle liste** circoscrizionali si effettua **non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (art. 15, comma 1, della L.R. 7/1979).

§ 13. - Compiti della Cancelleria del Tribunale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista circoscrizionale che venga depositata presso i rispettivi uffici, deve essere



redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima (Allegato n. 2/R).

Il verbale deve essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore della lista.

Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore mentre l'altra verrà allegata agli atti da consegnare all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La Cancelleria del Tribunale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 7/1979, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

Si ritiene opportuno suggerire che, ad evitare possibili controversie, le risultanze dell'accertamento anzidetto vengano inserite a verbale anche quando siano positive.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione (art. 16 della L.R. 7/1979).

Appare, inoltre, raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Per lo stesso motivo, sarà bene, inoltre, che nel verbale vengano indicati il giorno e l'ora precisa di presentazione delle liste.

Le singole liste con i relativi documenti dovranno essere rimesse immediatamente dopo la ricezione all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale per l'esame e le determinazioni di competenza.



PARTE SECONDA

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 14. - Modalità e termini per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali (ossia dalle 8 alle ore 12 del quattordicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi) (Art. 13, comma 1, della L.R. 16/2013).

Le suddette candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmata ed autenticata e sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato (Art. 13, commi 2 e 3, della L.R. 16/2013).

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata (Art. 13, comma 4, della L.R. 16/2013).

La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Regione deve contenere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (art. 9, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato provvede al deposito di tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale (art. 13, comma 5, della L.R. 16/2013).

Ciascun candidato Presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico (art. 4, ultimo comma, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013).



Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione (art. 6 della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013).

I candidati Presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali (art. 7, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 12/11/2013).

§ 15 - Compiti della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari al momento della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

La cancelleria della Corte d'Appello, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al rappresentante.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato Presidente è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione (art. 14 della L.R. 16/2013).



CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 16. - *Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale*

Occorre ricordare che, per le circoscrizioni elettorali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai rispettivi tribunali; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le circoscrizioni elettorali dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due circoscrizioni elettorali, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari (paragrafo 5).

Entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale (art. 7, comma 1, della L.R. 7/1979).

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio (art. 7, comma 2, della L.R. 7/1979).

Al suddetto Ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni (art. 7, comma 5, della L.R. 7/1979).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale solo nel caso in cui le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate (art. 72, comma 1, della L.R. 7/1979).

Niente è, invece, stabilito per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'Ufficio medesimo (esame delle liste di candidati, completamento delle operazioni delle sezioni, operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste, proclamazione degli eletti).

Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della costituzione dell'Ufficio, siano



nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero adeguato a giudizio del Presidente.

§ 17.- *Composizione dell'Ufficio centrale regionale.*

Presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d'Appello (art. 7, c. 3, della L.R. 7/1979).

Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Al predetto Ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni.

§ 18.- *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle liste dei candidati.*

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere ai sensi dell'art. 17 della L.R. 7/1979, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate improrogabilmente entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Gli Uffici centrali circoscrizionali, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che queste saranno loro trasmesse dalle Cancellerie dei Tribunali.

Le operazioni di cui trattasi, sono le seguenti:

- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 7/1979;
- 2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;



- 3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza, quindi verifica se le liste così modificate rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013; se tali criteri risultano rispettati la lista è ammessa, altrimenti è esclusa dalla consultazione elettorale (art. 17, comma 1, punto 3), della L.R. n. 7/1979, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.R. n. 44/2018);
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- 7) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (art. 9, comma 2, del D.Lgs 235/2012).

§ 19. - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale - Comunicazioni ai delegati di lista.

Compite le operazioni illustrate in precedenza, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve comunicare ai delegati di ogni lista le decisioni adottate in merito alla lista da essi presentata (art. 17, comma 4, della L.R. 7/1979).

La comunicazione deve essere effettuata nello stesso giorno in cui le decisioni sono state



adottate.

I delegati di ciascuna lista possono, comunque, prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani (tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi) alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Poiché l'anzidetta comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 20. - *Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale*

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate, e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli Uffici centrali sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale (art. 17, comma 5, della L.R. 7/1979).

L'Ufficio proseguirà nell'espletamento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notifica della sua ultima decisione, solamente qualora *non* siano stati presentati ricorsi.

Se, invece, siano stati presentati ricorsi, l'Ufficio centrale circoscrizionale riprenderà le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi da parte dell'Ufficio centrale regionale.



CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 21. - Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Si indicano qui di seguito le operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere ai sensi di legge (art. 18 della L.R. 7/1979) in ordine alle liste circoscrizionali, dopo che sia trascorso uno dei termini indicati al paragrafo precedente:

- assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 7/1979.

§ 22. – Esame ed ammissione delle candidature

L'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/2013 e dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs n. 235/2012, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:

- a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
- b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato Presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;



- c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati Presidente;
- e) esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità.

I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

In caso di esclusione definitiva o di ritiro, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, al comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 7/1979 e all'articolo 15, comma 1, della L.R. 16/2013 escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura (art. 16 della L.R. 16/2013).



§ 23. – Ordine delle candidature

L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 15 della L.R. 16/2013, compie le seguenti operazioni:

- a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- b) stabilisce, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine, in caso di coalizione, alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
- c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
- d) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale, nonché alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati;
- e) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale nonché alle prefetture le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati.

I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione o di gruppi di liste non coalizzati appositamente convocati.

La struttura regionale competente in materia elettorale assicura, anche in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la stampa delle schede di votazione nonché la stampa, per ciascuna circoscrizione, di un manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati; assicura inoltre la trasmissione ai sindaci delle schede nonché del manifesto per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione (art. 17 della L.R. 16/2013 così come modificato dall'art. 2 della L.R. 29/2013).



CAPITOLO V

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 24. - Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art. 17 della L.R. 7/1979 riconosce, ai delegati di lista, la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Va precisato che non tutte le decisioni possono essere impugnate. Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale. Le sole decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale che possono, quindi, essere impugnate, sono quelle che importano l'esclusione di liste o di candidati (art. 17, comma 5, della L.R. 7/1979).

§ 25. – Legittimati a ricorrere

Secondo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 7/1979, sono legittimati a ricorrere esclusivamente i delegati di lista.

Essendo l'impugnativa limitata alle sole decisioni di esclusione di liste o di candidati, si ha, di conseguenza, che gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista cui la decisione si riferisce.

§ 26. – Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta notifica della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale. La notifica verrà effettuata a mezzo di un Ufficiale giudiziario.

I ricorsi, da redigersi in esenzione di bollo, devono essere depositati entro il suddetto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso dovrà essere sottoscritto, come si è detto, dai delegati di lista. La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati di una lista o da uno solo di essi.



Si ritiene che, come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista, anche per i ricorsi occorra la firma di entrambi i delegati. Nel caso in cui dovesse mancare uno dei delegati effettivi, la firma occorrente dovrà essere posta da uno dei delegati supplenti.

§ 27. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito, i ricorsi, corredati dalle anzidette deduzioni, devono essere inviati all'Ufficio centrale regionale a mezzo di corriere speciale.

§ 28. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale – Comunicazione delle decisioni

L'ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro 2 giorni dalla loro ricezione.

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale provvede a comunicarle, entro le 24 ore, sia ai ricorrenti che agli Uffici centrali circoscrizionali.

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici centrali circoscrizionali, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione via fax o tramite posta elettronica certificata, al fine di mettere in grado gli Uffici anzidetti di procedere, senza perdita di tempo, alle operazioni previste dalla legge.



CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI LISTE

§ 29. – *Compiti dei delegati di lista.*

L'ultimo comma dell'art. 15 della L.R. 7/1979 stabilisce che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della L.R. 7/1979.

I delegati sono dei rappresentanti degli elettori che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, ai quali la legge demanda il compito di designare i rappresentanti della lista presso le singole sezioni e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Si tenga presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 30. - *Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali*

La designazione dei rappresentanti di lista va presentata, da parte dei delegati di cui all'art. 15 della L.R. 7/1979, con dichiarazione scritta su carta libera, autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 53/1990 (art. 19, comma 1, della L.R. 7/1979).

La designazione di cui trattasi può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate dai delegati medesimi con dichiarazione autenticata.

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per tutta la circoscrizione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate, presso le singole sezioni, della funzione di rappresentanti di lista; essi si avvarranno allora, nei



singoli Comuni, di propri fiduciari che possano effettuare, in loro nome, la scelta.

Per lo svolgimento del loro compito, i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati.

Nel caso invece che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto dell'avvenuta esibizione da parte dei delegati di lista del predetto verbale di ricevuta (art. 19, ultimo comma, L.R. 7/1979).

I delegati dei delegati potranno anche esibire, ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, al notaio o al Sindaco, copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

La designazione deve essere fatta per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 31. - Organi ai quali deve essere diretta la designazione. - Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione va presentata al Segretario del Comune entro il venerdì antecedente quello della elezione (art. 19, comma 2, della L.R. 7/1979).

Il Segretario rilascerà, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta attestante l'effettiva consegna nei termini (compilando separate ricevute per ciascuna designazione di rappresentanti di lista presso ogni sezione) e provvederà, successivamente, all'invio delle singole designazioni ai Presidenti delle sezioni elettorali.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere presentato, inoltre, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.



b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere presentata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale dove è costituito il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta (art. 19, comma 3, della L.R. 7/1979) (Allegato n. 16/R e Allegato n. 17/R).

E' stato stabilito un diverso termine per tale designazione, tenuto conto del momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati, attribuite alla competenza degli Uffici centrali circoscrizionali.

§ 32. - Requisiti dei rappresentanti di lista.

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista, sono: la qualità di elettore della circoscrizione e l'alfabetismo (art. 19, comma 1, della L.R. 7/1979). E' evidente che il primo requisito deve essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito. Comunque, l'accertamento potrà essere fatto direttamente dal Presidente del seggio elettorale, dato che il rappresentante di lista vota nella sezione nella quale esercita il suo ufficio e pertanto deve, come gli altri elettori, esibire la tessera elettorale, anche se sia incluso nella lista elettorale di altra sezione.

Al riguardo è bene che il Presidente del seggio accerti, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale, che i rappresentanti di lista posseggano il requisito di cui trattasi.

Circa la prova del secondo requisito, non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà il Presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

§ 33. – Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16/2013, con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere (art. 18, c. 1, della L.R. 16/2013).



Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'art. 20 della L.R. n. 7/1979 per i rappresentanti di lista.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'Appello, le quali ne rilasciano ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.



SOMMARIO

PREMESSA	1
Definizioni ai sensi dell'art. 2 della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1	2
Sequenza cronologica delle principali fasi del procedimento di presentazione delle candidature	3
CAPITOLO I.....	4
PARTE PRIMA	4
DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO	4
§ 1. - Contrassegno della lista circoscrizionale.	4
§ 2. - Designazione degli incaricati della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni elettorali.	8
PARTE SECONDA	9
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI.....	9
§ 3. - Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste dei candidati.....	9
§ 4. - Lista circoscrizionale di candidati.	10
§ 5. - Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.	11
§ 6. - Certificati attestanti che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale.....	17
§ 7. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità.....	17
§ 8. - Certificato attestante che i candidati sono elettori di un comune della Regione.....	19
§ 9. - Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.	19
§ 10. - Esenzione dalle tasse di bollo.	20
CAPITOLO II.....	21
PARTE PRIMA	21
PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	21
§ 11. - Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali.....	21
§ 12. - Termini per la presentazione delle liste circoscrizionali	21
§ 13. - Compiti della Cancelleria del Tribunale al momento della presentazione delle liste.	21
PARTE SECONDA	23
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	23
§ 14. - Modalità e termini per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.....	23
§ 15. - Compiti della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari al momento della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.....	24
CAPITOLO III.....	25
L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE	25
§ 16. - Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.....	25
§ 17.- Composizione dell'Ufficio centrale regionale.	26
§ 18.- Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle liste dei candidati.....	26
§ 19. - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale - Comunicazioni ai delegati di lista.	27
§ 20. - Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.....	28
CAPITOLO IV.....	29
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE	29
§ 21. - Operazioni in ordine alle liste dei candidati.	29
§ 22. - Esame ed ammissione delle candidature.....	29



§ 23. – Ordine delle candidature31

CAPITOLO V.....32

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE 32

§ 24. - Decisioni che possono essere impugnate.....32

§ 25. – Legittimati a ricorrere32

§ 26. – Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi32

§ 27. – Invio dei ricorsi all’Ufficio centrale regionale.....33

§ 28. – Decisioni dell’Ufficio centrale regionale – Comunicazione delle decisioni33

CAPITOLO VI.....34

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI LISTE . 34

§ 29. – Compiti dei delegati di lista.....34

§ 30. - Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali34

§ 31. - Organi ai quali deve essere diretta la designazione. - Termini.35

§ 32. - Requisiti dei rappresentanti di lista.36

§ 33. – Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste.....36